Collegio dei Probiviri della Camera Penale di Torre Annunziata

VERBALE DEL 19/02/2021

Addì 19 febbraio 2021, alle ore 17.30, si sono riuniti i Componenti del Collegio dei Probiviri della Camera Penale di Torre Annunziata nelle persone del Presidente, Prof. Avv.Gustavo Pansini e dei Componenti Effettivi Avv.Gennaro Malinconico ed Avv.Danilo Di Maio.

Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente Pansini : a tutti i Componenti del Collegio, oltre che ai Componenti Supplenti, Avvocati Ambra Somma ed Giovanbattista Pane, è pervenuta comunicazione a mezzo Pec della Camera Penale di Torre Annunziata contenente due quesiti sottoposti alla valutazione del Collegio ai sensi dell'art. 12 dello Statuto della Camera Penale di Torre Annunziata che attribuisce ai sensi del comma 5 a questo Collegio competenza esclusiva nell'interpretazione delle norme statutarie e conferisce ai sensi del comma 4 alle decisioni, conservate nell'archivio dell'Associazione, precedente giurisprudenziale applicabile a tutti i casi simili salvo differente determinazione, resa per iscritto e con congrua motivazione.

I quesiti si allegano al presente verbale e ne costituiscono premessa e parte integrante per quanto non indicato di seguito.

Nel primo quesito sottoposto, il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Torre Annunziata, nel ribadire come l'articolo 9 (*rectius*, articolo 6, trattandosi di evidente *lapsus calami*) dello Statuto al comma 9 stabilisca un'incompatibilità della carica di componente del Consiglio Direttivo con l'esercizio di altre cariche e funzioni (ovvero le cariche di Presidente e Consigliere dell'Ordine degli Avvocati; di Presidente o Componente del Consiglio Nazionale Forense; di Presidente o Dirigente di altre associazioni forensi; e con le funzioni di Parlamentare Europeo o Nazionale; Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato; Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale o Circoscrizionale; Presidente di Regione, Consigliere ed Assessore Regionale e Presidente o

Consigliere di Città Metropolitana) e come al comma 10 stabilisca un'incandidabilità di tutti coloro che, versando in una condizione di incompatibilità, non si siano dimessi dalla carica o funzione che li renda incandidabili, richiede un espresso intervento interpretativo al Collegio dei Probiviri, mancando nello Statuto un'espressa statuizione in ordine alla sufficienza della presentazione delle dimissioni dalla carica o funzione per la quale vi è espressa incompatibilità prima della presentazione della candidatura o se sia invece necessario ed indispensabile che le dimissioni siano state accolte e si debba ritenere concluso in via definitiva il procedimento dimissionario con rinuncia non più revocabile del candidato prima della presentazione della candidatura.

Il Collegio all'unanimità delibera che lo Statuto debba interpretarsi nella seconda e più restrittiva chiave di lettura.

Ed in effetti appare pienamente condivisibile l'osservazione del Consiglio Direttivo allorquando, nel sottoporre il quesito, sottolinea la ratio e lo spirito della norma statutaria riassumendola nell'intento di impedire la candidatura alla carica di Componente del Consiglio Direttivo di chi sia in una condizione di incompatibilità non rimossa definitivamente e totalmente prima della candidatura, non potendosi ritenere compatibile con lo Statuto l'astratta possibilità che, a seconda dell'esito delle votazioni, e dell'eventuale convenienza alla rinuncia alle dimissioni presentate, si possa concludere o meno l'iter di dimissioni e di rinuncia agli incarichi incompatibili dopo le votazioni e non già, in maniera irrevocabile, prima della presentazione della candidatura stessa.

Pertanto si ritiene che la condizione di incompatibilità debba essere rimossa definitivamente ed irrevocabilmente prima della presentazione della candidatura e che l'eventuale incandidabilità permanga fin quando non venga definitivamente concluso l'iter di dimissioni e di rinuncia, con l'impossibilità quindi che il candidato possa successivamente, ed a seconda dell'eventuale convenienza, revocare le dimissioni dalle funzioni e dalle cariche incompatibili con lo Statuto.

Nel secondo quesito sottoposto, il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Torre Annunziata, nel ribadire come l'articolo 13 dello Statuto al comma 4 riservi espressamente l'esercizio di elettorato

attivo ai soci in regola con il pagamento delle quote associative ed iscritti da almeno un anno ma nulla espressamente preveda in ordine all'esercizio di elettorato passivo, richiede un espresso intervento interpretativo al Collegio dei Probiviri in ordine alla applicabilità di tale espresso divieto anche all'esercizio di elettorato passivo.

Il Collegio all'unanimità delibera che lo Statuto debba interpretarsi espressamente nell'applicare il divieto di esercizio dell'elettorato passivo ai soci non in regola con il pagamento delle quote associative e non iscritti da almeno un anno.

Ed in effetti appare pienamente condivisibile l'osservazione del Consiglio Direttivo allorquando, nel sottoporre il quesito, sottolinea la ratio e lo spirito della norma statutaria di divieto dell'esercizio di elettorato attivo riassumendola nella volontà di impedire che, in prossimità della scadenza del mandato di un Consiglio Direttivo, vengano iscritti nuovi soci ai fini di modificare la composizione numerica dell'assemblea elettorale, precostituendo così maggioranze favorevoli : si ritiene pertanto applicabile tale espresso divieto per ragioni di logica ed opportunità anche all'esercizio dell'elettorato passivo.

Pare infatti al Collegio dei Probiviri, che delibera in tal senso all'unanimità, che lo Statuto debba interpretarsi prevedendo un'espressa non candidabilità e conseguente ineleggibilità dei soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative e non siano iscritti da almeno un anno : è infatti opportuno che il diritto di elettorato, attivo e passivo, sia riservato a tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative, per garantire un sereno e corretto esercizio delle sue funzioni e delle sue attività alla Camera Penale di Torre Annunziata ed al suo Consiglio Direttivo, e che siano iscritti da almeno un anno, per consentire che l'Assemblea elettorale possa individuare in un congruo lasso di tempo le personalità che riterrà meritevoli di candidatura e di elezione, senza iscrizioni di poco antecedenti alle votazioni che potrebbero potenzialmente alterare ed incidere sulle maggioranze di voto.

Il lasso di tempo di un anno previsto dall'articolo 13 dello Statuto pare al Collegio dei Probiviri termine sufficiente, adeguato e consono anche per l'esercizio di elettorato passivo, al fine di garantire una democratica partecipazione di tutti gli iscritti alle attività della Camera Penale di Torre Annunziata ma anche una corretta conoscenza con un preavviso temporale minimo dei componenti dell'Assemblea elettorale elettori ed eleggibili, consentendo così che dopo un congruo termine tutti i soci in regola con il pagamento delle quote ed ormai integrati nell'attività societaria possano correttamente e democraticamente esercitare il diritto di elettorale passivo ed il diritto di elettorato attivo.

Il Collegio conclude pertanto all'unanimità in relazione ad entrambi i quesiti proposti dal Consiglio direttivo e delibera che la presente decisione, sottoscritta digitalmente dal Presidente e dai Componenti effettivi del Collegio dei Probiviri, venga conservata nell'Archivio dell'Associazione ai sensi dell'articolo 12 comma 4 dello Statuto della Camera Penale di Torre Annunziata.

Il Presidente	**Il Componente Effettivo**	**Il Componente Effettivo**
(Prof.Avv.Gustavo Pansini)	**(Avv.Gennaro Malinconico)**	**(Avv.Danilo Di Maio)**
_____	_____	_____
	MALINCONICO (2021.02.22 21:09:31 Signer: CN=MALINCONICO GENNA C=IT O=ORDINE AVVOCATI TOI 2.5.4.97=VATIT-900276306 Public key: RSA/2048 bits	DI MAIO DANILO 2021.02.22 20:38:59 CN=DI MAIO DANILO C=IT O=ORDINE AVVOCATI TORRE ANNUNZIATA 2.5.4.97=VATIT-90027630632 RSA/2048 bits